

Principio di diritto n. 9

OGGETTO: *Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande*

In merito all'applicazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 occorre, ai fini del corretto inquadramento fiscale, distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.

La distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell'ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall'articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (cfr. ris. n. 103 del 2016).

Inoltre, mentre la “**somministrazione di alimenti e bevande**” è assoggettata all'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, la “**cessione**” dovrà scontare l'aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)